

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Una procedura digitale, più semplice e meno costosa per avviare le nuove imprese innovative



4° RAPPORTO TRIMESTRALE – DATI AL 30 GIUGNO 2017

- | | |
|---|----------|
| 1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE | 1 |
| 2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO | 4 |
| 3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA | 5 |

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE

1.1 Dati principali

Al 30 giugno 2017, le startup innovative in forma di società a responsabilità limitata che risultano aver utilizzato la nuova procedura di costituzione con firma digitale e modello standard sono 740. Di queste, 36 sono ancora in corso di iscrizione: le nuove imprese già ufficialmente costituite sono dunque **704**.


Le imprese hanno scelto di utilizzare la nuova procedura avvalendosi della collaborazione del Conservatore del Registro delle Imprese presso gli uffici della Camera di Commercio della propria provincia sono 89. In questo caso, l'iscrizione nella sezione speciale avviene contestualmente all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le altre **615**, invece, hanno usufruito della nuova procedura online in totale autonomia. Alla data di riferimento, il processo di verifica dei requisiti per l'iscrizione in sezione speciale è ancora in corso per 31 società, che sono provvisoriamente iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Ne consegue che le startup innovative già costituite e ufficialmente riconosciute come tali sono **673** (89 costituite in Camera e 584 interamente online).

Il grafico seguente mostra come vi sia un sostenuto trend di crescita delle iscrizioni nella sezione speciale con la nuova modalità. Il mese in cui si è registrato il numero più elevato di iscrizioni è maggio (103), seguito da marzo con 87 e giugno con 85. Negli ultimi tre mesi si sono iscritte alla sezione speciale ben **269** startup, una crescita più sostenuta rispetto al trimestre precedente (224).

Rispetto al 31 dicembre 2016, quando le startup costituite online erano in tutto 180, l'incremento sfiora le 500 unità (**493**)



Considerando le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative tra aprile e giugno 2017, e circoscrivendo ulteriormente il campo a quelle costituite nello stesso periodo¹, le startup innovative che hanno adottato la nuova modalità di costituzione rappresentano il **44,8%** del totale (241 su 538), in aumento rispetto al 39% registrato nel precedente trimestre.

1.2 Distribuzione territoriale

Con l'eccezione della Valle d'Aosta, in tutte le regioni italiane è stata costituita online almeno un'impresa. La prima regione per

¹ Altre, infatti, potrebbero essere state fondate in un momento precedente: com'è noto, allo status di startup innovativa possono accedere anche imprese non di nuova costituzione, purché questa sia avvenuta entro cinque anni (e comunque mai prima del 19 dicembre 2012) e siano in possesso degli altri requisiti previsti dal [d.l. 179/2012](#), art.25, comma 2. Inoltre, per effetto dei controlli di conformità eseguiti dalle singole CCIAA, alcune startup costituite interamente online hanno ottenuto la registrazione nella sezione speciale in un momento successivo rispetto alla costituzione dell'impresa.

utilizzo della modalità digitale è la **Lombardia**, con **151** nuove startup create, pari al 22,4% del totale delle costituzioni online in Italia. In seconda e terza posizione rimangono il **Veneto**, che raggiunge le 100 unità (14,9%), e il **Lazio** con 75 (11,1%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata utilizzata in misura significativa sono Emilia-Romagna (48 startup), Sicilia (46), Campania e Puglia (34). D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora poco utilizzata in alcune regioni che vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative: spicca il caso del Piemonte (17 costituite online su 407 iscritte).

Passando al livello provinciale, **Milano** si conferma l'area più fertile per la creazione di startup innovative tramite la nuova modalità, con **97** casi (14,4% del totale delle costituzioni online in Italia). In seconda posizione troviamo **Roma**, con 68, e terza **Padova**, a quota 32; altre due province venete, **Verona e Treviso**, sono nella top-5. Nel complesso, sono state costituite startup innovative online in **90 province**. Alcune, anche di grandi dimensioni, risultano però sottorappresentate: si vedano i casi di **Torino**, terza provincia in Italia per popolazione di startup innovative (285) ma con solo 4 imprese create online, nonché di Napoli (quarta in Italia), Modena (settima) e Firenze (decima), che contano rispettivamente solo 9, 4 e 2 costituzioni online.

Considerando il tasso di adozione della nuova modalità sul totale delle startup create, è interessante notare come in 16 piccole province il **100%** delle startup costituite negli ultimi tre mesi abbia utilizzato la nuova procedura. Tra le province più grandi spiccano **Verona**, con un tasso di


adozione del 78,6% nell'ultimo trimestre, e **Bari** (60%). Roma (54%) è al di sopra della media nazionale, Milano (43,5%) leggermente al di sotto. Una tendenza di segno opposto si rileva a **Torino e Napoli**, dove solo poco più del 10% delle startup di nuova costituzione ha scelto la nuova modalità, e **Modena e Firenze**, dove essa non è stata mai utilizzata nell'ultimo trimestre.

Distribuzione geografica delle startup innovative iscritte con la nuova modalità

Lombardia	151	22,4%
Veneto	100	14,9%
Lazio	75	11,1%
Emilia-Romagna	48	7,1%
Sicilia	46	6,8%
Campania	34	5,1%
Puglia	34	5,1%
Marche	30	4,5%
Toscana	25	3,7%
Trentino-Alto Adige	19	2,8%
Calabria	18	2,7%
Friuli-Venezia Giulia	18	2,7%
Piemonte	17	2,5%
Liguria	16	2,4%
Sardegna	13	1,9%
Abruzzo	11	1,6%
Basilicata	7	1,0%
Umbria	7	1,0%
Molise	4	0,6%
Totale	673	


1.3 Classe di capitale e settore di attività

Per quanto riguarda il capitale iniziale sottoscritto, si nota come più dell'**80%** delle startup innovative costituite con firma digitale si attestano, come ammesso dalle recenti evoluzioni giurisprudenziali, **al di sotto dei 10.000 euro** normalmente previsti per le società a responsabilità limitata. In particolare, quasi la metà delle società create online (310, 46,1%) ha un capitale compreso tra 5.000 e 10.000 euro; altre 225 (34,9%) sono riconducibili all'intervallo dimensionale tra 1 euro e 5.000 euro. Rispetto alle precedenti edizioni del rapporto, il numero di imprese con un capitale maggiore di 10.000 euro risulta in crescita: 109 (16,2%) si attestano tra i 10.000 e i 50.000 euro; 19 (2,8%) oltrepassano tale soglia.



Più di 3 su 4 startup innovative costituite online operano nel macro-settore dei **servizi alle imprese** (526, 78,2%), una percentuale superiore a quella già elevata registrata dalle startup innovative nel complesso (74,8%). In particolare, 256 hanno codice Ateco J 62, ossia "produzione di software e consulenza informatica". Le imprese neo-costituite che operano nel **settore manifatturiero** sono 119, il 17,7%: 30 hanno codice Ateco C 26, "fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica". Commercio, agricoltura

e turismo occupano una posizione residuale (circa il 4%).



Più della metà (416, 61,8%) delle startup innovative costituite con la nuova procedura hanno indicato come **requisito di innovatività**² la soglia abilitante di spese previste in R&S, a fronte di 225 (33,4%) che hanno selezionato il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale; altre 51 hanno optato per il requisito riguardante la proprietà intellettuale (7,6%, proporzione significativamente inferiore alla media registrata tra tutte le startup). 13 startup, infine, hanno dichiarato il possesso di più di un requisito: 3 hanno il primo e il secondo, 1 il primo e il terzo, 3 il secondo e il terzo, e 6 tutti i requisiti.

² Per un esame approfondito dei requisiti di legge che definiscono la startup innovativa, e per le significative agevolazioni connesse a tale status, rimandiamo alla scheda di sintesi della normativa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico ([italiano](#) – [inglese](#)).

2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) assorbe le funzioni del servizio di assistenza specialistica delle Camere che, da luglio 2016 a fine giugno 2017, ha aiutato gli startupper nella delicata fase di rodaggio della nuova modalità di costituzione online.

Con l'AQI, la Camera di Commercio supporta gratuitamente e con un servizio su misura le startup che vogliono costituirsi o – dal 22 giugno 2017 ([notizia correlata](#)) – *modificare* il proprio atto costitutivo e statuto.

Tramite il proprio ufficio AQI, la CCIAA accompagna l'imprenditore in tutte le tappe del processo: dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (CAD).

Per gli utenti con elevate competenze normative rimane la possibilità di sottoscrivere gli atti ai sensi dell'art. 24 del CAD, procedendo in autonomia nella compilazione del modello, nella registrazione all'Agenzia delle Entrate e nella trasmissione della pratica di Comunicazione Unica con i consueti software per la

elaborazione e l'invio delle pratiche al Registro delle Imprese.

Come si attiva il supporto dell'ufficio AQI della Camera?

Dopo aver compilato atto e statuto l'imprenditore inserisce i propri dati di contatto, in modo da rendersi raggiungibile dall'ufficio AQI della CCIAA competente che provvederà a fissare un appuntamento.

Tutte le informazioni sull'iter e sulle operazioni che saranno svolte con l'ausilio della Camera di Commercio sono illustrate dettagliatamente nella piattaforma startup.registroimprese.it, sezione "Crea o modifica startup".

Quali vantaggi?

L'ufficio AQI consente ai fondatori delle startup innovative di portare a termine la costituzione della società e alle modifiche di atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto degli standard legali e formali e con il vantaggio dell'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con il supporto della Camera il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta e che non necessita di ulteriori modifiche per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la registrazione fiscale del modello all'Agenzia delle Entrate.

3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il [Decreto](#) con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il [Decreto](#) del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata [Circolare](#) 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del [Decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo [Decreto direttoriale](#) del 4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.

Una raccolta delle fonti normative, delle guide e della modulistica inerenti alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative sono disponibili al seguente link: startup.infocamere.it/atst/help/

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono:

→ la sua *gratuità*: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole risparmio per gli imprenditori;

- il carattere di *disintermediazione* tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della *firma digitale*, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
- la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto online mediante una *piattaforma web dedicata*, anche attraverso salvataggi successivi;
- il ricorso a un *modello standard* di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- il *formato elettronico elaborabile XML* dell'atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- la *volontarietà*: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità e, all'interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La scelta di rivolgere il decreto attuativo al tipo societario della società a responsabilità limitata è dettata da due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma, che rappresentano stabilmente oltre l'80% del

numero complessivo; in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia. Esse hanno, infatti, la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti

finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.

Avverso il provvedimento ministeriale di esecuzione nell'ultimo anno sono stati presentati tre ricorsi giurisdizionali amministrativi da parte dell'area notarile, integrati da un nutrito numero di ricorsi per motivi aggiunti.

Tutti i ricorsi in parola, secondo quanto risulta, sono stati trattenuti in decisione dal TAR del Lazio a fine giugno 2017, e si è in attesa di conoscere l'esito dei giudizi.